

DELIBERA N. 222/19/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO SETTENTRIONALE (CF 00184980274) PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE N. 11/19/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 ottobre 2019;

VISTA la legge n. 249 del 31 luglio 1997, recante *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.154 alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge n. 481 del 14 novembre 1995, recante *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 136, alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995;

VISTO il decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, recante *Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici* (di seguito, TUSMAR), pubblicato nella Supplemento Ordinario n.150 della Gazzetta Ufficiale n.208 del 7 settembre 2005, e in particolare gli articoli 41 (che disciplina le modalità di destinazione delle somme per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale) e 51 (che individua il presidio sanzionatorio da applicare nei riguardi dei soggetti pubblici che abbiano violato il precitato articolo del TUSMAR);

VISTO il decreto-legge n. 59 del 8 aprile 2008, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012;

VISTA la legge n. 689 del 24 novembre 1981, recante *Modifiche al sistema penale* e successive modifiche, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 329 alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante *Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.257 del 4 novembre 2009, sulla quale il Consiglio ha reso il proprio parere nella seduta del 14 settembre 2009;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”.

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, Autorità) n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, come modificata, da ultimo, dalla delibera dell'Autorità n. 95/19/CONS del 28 marzo 2019;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante adozione del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, e in particolare l'Allegato A, recante *Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante *Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante *Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 390/15/CONS del 17 giugno 2015, recante *Modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità* con la quale sono state conferite al Servizio Ispettivo, Registro e CoReCom dell'Autorità le funzioni sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del TUSMAR;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 4/16/CONS del 14 gennaio 2016, recante *Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*;

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'atto di contestazione n. 11/19/SIR datato 19 giugno 2019 e notificato in pari data all'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (prot. n. 267171);

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto del Servizio Ispettivo Registro e CoReCom. n. 11/19/SIR del 19 giugno 2019, notificato in pari data, questa Autorità ha contestato all'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41 del TUSMAR.

Dall'esame dell'iniziale comunicazione effettuata dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio 2017, è emerso che l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale ha destinato tutte le spese pubblicitarie (pari a € 7.930) all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, dunque, avrebbe violato l'articolo 41 comma 1 del TUSMAR, ove prevede che le somme – che le amministrazioni pubbliche destinano all'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa – risultino impegnate “(...) *per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici*”.

2. Deduzioni dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale e approfondimenti istruttori.

L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale ha fatto pervenire in data 18 luglio 2019 (prot. n. 316753) una comunicazione integrativa sugli impegni di spesa riferiti all'esercizio 2017, alla luce di una più accurata lettura della norma.

Nel dettaglio, l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale ha precisato che, oltre alle già comunicate spese pubblicitarie destinate all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale (pari a € 7.930,00), andavano riportate anche le spese per servizi editoriali non incluse nella precedente comunicazione. Tali spese sono state esplicitamente dettagliate nella comunicazione ed ammontano a € 15.267,32.

Alla luce delle considerazioni espresse, le spese pubblicitarie dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale sono imputabili per circa il 66% imputabile a "spese pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici" e per il restante 34% riferibile a "spese su emittenti radiofoniche e/o tv locali": tali percentuali rientrano nell'ambito di quelle previste dalla norma di cui all'articolo 41 del TUSMAR.

3. Valutazioni dell'Autorità.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che la iniziale contestazione in ordine al mancato rispetto delle percentuali relative alle somme per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale da destinare a giornali quotidiani e periodici, era basata su una errata prospettazione da parte degli Uffici amministrativi dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale.

Sulla base dell'istruttoria svolta, nel caso di specie, si è rilevato un errore di classificazione delle spese sostenute per pubbliredazionali e inserti speciali.

All'esito della necessaria riclassificazione, come sopra illustrato, la situazione della ripartizione è la seguente: le spese totali ammontano ad € 23.197,32, di cui € 15.267,32 relativi a "spese su giornali quotidiani e periodici" e € 7.930,00 relativi a "spese su emittenti radiofoniche e/o tv locali".

Pertanto, sulla base dei nuovi dati forniti dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, risultano rispettate le quote da destinare a giornali quotidiani e periodici per fini di pubblicità.

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa;

UDITA la relazione del Commissario Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

È archiviato il procedimento sanzionatorio n. 11/19/SIR del 19 giugno 2019 avviato nei confronti dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale;

La presente delibera è notificata all'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi